

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI DI ABUSO NEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

1. I membri destinatari del presente Protocollo

- 1.1 Le procedure stabilite dal Movimento dei Focolari, quando vi è notizia di qualsiasi forma abuso nei confronti di persone a carico di suoi membri, sono necessariamente diverse tenuto conto della varietà e internazionalità delle persone che la compongono (cf. artt. 129-140 degli Statuti Generali) e delle conseguenti condizioni giuridiche, derivanti dalla legislazione canonica, dagli Statuti generali e dai Regolamenti.
- 1.2 Nelle diramazioni di cui si compone l'Opera, alcuni appartenenti hanno ricevuto l'ordine sacro e lo "stato giuridico di chierico", altri professano voti e hanno lo "stato giuridico di consacrati", altri sono laici con voti o promesse o impegni spirituali.
- 1.3 Per la definizione di abuso si rimanda all'Allegato 1) delle presenti procedure, che costituirà parte integrante delle Linee Guida in materia di Tutela della Persona, in via di approvazione.

2. Organismi competenti per la gestione dei casi di abuso

2.1 Commissione Indipendente Centrale

- a) La Commissione Indipendente Centrale è suddivisa in due sezioni distinte: una investigativa, preposta alle indagini preliminari, l'altra istruttoria con la funzione di condurre la fase istruttoria e decisionale del procedimento.
- b) La Commissione Indipendente Centrale è composta da un numero minimo di otto membri, di cui un coordinatore, ed un numero minimo di tre investigatori e quattro istruttori, tutti

di integrità morale, competenza ed esperienza professionale in alcuni di questi ambiti: medico/psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico/formativo, giuridico o morale, di diversa provenienza internazionale.

Gli stessi potranno essere sia esterni che appartenenti al Movimento dei Focolari.

I predetti sono nominati dalla Presidente assicurando, per quanto possibile, la parità di genere nella composizione.

Si precisa che l'incarico di investigatore è incompatibile con quello di istruttore e viceversa.

- c) Non potranno assumere l'incarico di componenti della Commissione gli appartenenti al Movimento dei Focolari che ricoprono incarichi di governo o fanno parte di organi di governo centrali o periferici, nonché di rappresentanza del Movimento a qualsiasi livello.

I membri nominati saranno tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza su qualunque dato di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dell'incarico affidato. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione del loro mandato.

- d) Il conferimento dell'incarico è di durata triennale e rinnovabile per non più di una volta. È revocabile dalla Presidente in qualsiasi momento per motivi gravi, secondo quanto previsto nel Regolamento interno della Commissione Indipendente.

Il coordinamento e la rappresentanza della Commissione sono affidati ad un membro scelto dai componenti della Commissione al loro interno.

- e) L'attività della Commissione è disciplinata da un regolamento interno periodicamente rivisto ed aggiornato dalla stessa Commissione, sentito il parere dell'Organo di Vigilanza.
- f) La Commissione è autonoma e indipendente da ogni organo di governo del Movimento dei Focolari ed è soggetta al solo controllo di conformità alle Linee Guida e al Regolamento interno, da parte dell'Organo di Vigilanza.

La Commissione Indipendente Centrale svolge le seguenti funzioni:

- i. Raccoglie le notizie di abuso in qualsiasi modo conosciute e, attraverso le due sezioni (investigativa ed istruttoria) conduce i procedimenti nei casi di sua competenza come individuata dall'art. 4 del presente protocollo.
- ii. Cura la segnalazione all'autorità ecclesiastica e statale per i casi di sua competenza.
- iii. Si avvale, se ritenuto necessario, della consulenza di specialisti esperti, di volta in volta incaricati.
- iv. Quando necessario, per propria iniziativa o su richiesta delle commissioni nazionali, coadiuva e supporta le attività di queste, offrendo loro le opportune indicazioni ed orientamenti, considerando la sensibilità culturale del luogo, al fine di attuare in tutto il mondo criteri omogenei nella gestione dei casi.

- v. Redige annualmente un resoconto sull'attività svolta sia dalla Commissione Indipendente Centrale che dalle commissioni indipendenti nazionali, inviando copia alla Presidenza e all'Organo di Vigilanza.

2.2 Commissioni Indipendenti Nazionali

- a) Le commissioni indipendenti nazionali sono composte da almeno quattro membri, nominati dai Delegati di zona, secondo i criteri previsti per la composizione della Commissione Indipendente Centrale, di cui un coordinatore, ed un minimo di un investigatore e due istruttori.
- b) Nelle Cittadelle Internazionali del Movimento saranno costituite commissioni indipendenti, con le stesse caratteristiche delle commissioni nazionali, i cui membri saranno nominati dai responsabili della Cittadella.
- c) Le commissioni nazionali e delle cittadelle svolgono le funzioni riconosciute alla Commissione Indipendente Centrale, nei limiti della loro competenza territoriale e soggettiva, come individuata al successivo art. 4, con gli opportuni adattamenti alle strutture di governo delle zone in accordo e in un clima di continuo dialogo e confronto con la Commissione Indipendente Centrale. Per questo comunicheranno alla Commissione Indipendente Centrale ogni segnalazione, appena ricevuta.
- d) Entro il 30 giugno di ogni anno le commissioni indipendenti nazionali e delle cittadelle invieranno alla Commissione Indipendente Centrale ed ai Delegati di zona un report sull'attività svolta.

2.3 Organo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza viene nominato dalla Presidente ed è formato da almeno cinque membri, esterni al Movimento dei Focolari, tutti di provata integrità morale, competenza ed esperienza in alcuni di questi ambiti: medico/psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico/formativo, giuridico o morale, di diversa provenienza internazionale assicurando, per quanto possibile, la parità di genere nella composizione.

La durata dell'incarico è triennale e rinnovabile per non più di una volta. L'incarico è sempre revocabile dalla Presidente per motivi gravi.

L'Organo di Vigilanza:

- a) Controlla la corretta applicazione delle procedure da parte della Commissione Indipendente Centrale e delle commissioni indipendenti nazionali, senza poter entrare nel merito delle valutazioni sui singoli casi.
- b) Incontra, almeno due volte all'anno, la Commissione indipendente Centrale.
- c) Vigila sulla politica di prevenzione in materia di abusi da parte del Movimento dei Focolari, cui indirizza, se necessario, le opportune raccomandazioni.

- d) Valuta ed esprime un parere sui reclami presentati dalle vittime o dalle persone accusate, o da chiunque abbia un legittimo interesse riguardo l'attività della Commissione Indipendente Centrale e delle commissioni indipendenti nazionali, nonché sull'attuazione della prevenzione e reazione in materia di abusi da parte del Movimento dei Focolari.
- e) Redige annualmente un resoconto dell'attività svolta che sarà inviato alla Presidente, al Co-presidente e alla Commissione Indipendente Centrale.
- f) Ogni reclamo può essere indirizzato all'Organo di Vigilanza nella mail:
supervisoryboard.cobetu@gmail.com

3. Gestione delle notizie di abuso

3.1 Chiunque, nel Movimento dei Focolari, riceva la spontanea confidenza da parte di una persona che si dichiara vittima di abusi, è tenuto a:

- a) ascoltarla attentamente, usando una particolare attenzione qualora si tratti di minorenne¹, senza porre domande mirate, lasciando che la stessa racconti quanto personalmente vissuto senza fare alcuna pressione;
- b) essere il più possibile sereni, naturali e ricordarsi che la persona ha deciso di raccontare il presunto abuso ricevuto solo per la fiducia riposta;
- c) in caso di minorenne, invitarlo ad informare i genitori dell'accaduto, a meno che la segnalazione di abuso da parte del minorenne non sia contro un genitore o tutore e a meno che ciò non comporti un nuovo rischio per lo stesso;
- d) invitare la persona, o i suoi genitori o tutori nel caso di un minorenne, a rivolgersi immediatamente alla commissione competente nella gestione del caso specifico, secondo le regole di competenza funzionale di cui al successivo art. 4.
- e) ogni membro del Movimento che conosca fatti o abbia notizia per sé o per altri di un possibile abuso, ha il dovere assoluto di riservatezza e di comunicazione alla commissione competente nella gestione del caso specifico, secondo le regole di competenza funzionale di cui al successivo art. 4. Anche laddove la presunta vittima non intenda segnalare e voglia mantenere l'anonimato, la segnalazione dovrà essere comunque effettuata, avendo cura di garantirne l'anonimato e nel rispetto assoluto del dovere di riservatezza.

¹ Per «minore» si intende ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni. Al minore è equiparata, dalla normativa canonica, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr. Normae de delictis reservatis, art. 6 § 1, 1°).

- f) Rimangono sempre validi l'obbligo, se la normativa nazionale lo prevede, o la facoltà di ciascun membro del Movimento dei Focolari di presentare, in via autonoma, la denuncia o la segnalazione presso l'autorità giudiziaria competente.

3.2 Qualora la notizia di presunto abuso arrivi al centro d'ascolto o spazio d'ascolto, gli incaricati sono tenuti a:

- a) mettere per iscritto, nel modo più preciso possibile, tutti i dati – nome, indirizzo, numero telefonico e il resoconto di quanto la persona ha detto, mantenendo per quanto possibile le parole pronunciate;
- b) qualora la presunta vittima intenda procedere con la segnalazione, trasmettere immediatamente la documentazione e le informazioni acquisite alla commissione competente nella gestione del caso specifico, secondo le regole di competenza funzionale di cui al successivo art. 4.
- c) nel caso in cui la presunta vittima non intenda, invece, procedere con la segnalazione, il centro d'ascolto trasmetterà alla commissione competente esclusivamente la notizia del presunto abuso, avendo cura di garantire l'anonimato della stessa.
- d) spiegare – in caso di abuso su minore o persona vulnerabile² - ad entrambi i genitori o ai tutori, la procedura di denuncia o segnalazione alle autorità competenti.

3.3 Qualora la segnalazione arrivi alla commissione indipendente nazionale, il Coordinatore è tenuto a:

- a) assicurarsi di avere per iscritto tutti i dati relativi al fatto segnalato: nome della presunta vittima, indirizzo, numero telefonico, luoghi, tempi, nome del presunto abusatore;
- b) indicare al segnalante le possibili procedure da avviare, in base alla natura dei fatti segnalati e alla identità della presunta vittima e presunto abusatore: civile con denuncia alla autorità competente, procedura interna al Movimento dei Focolari, ecclesiastica per via di segnalazione all'Ordinario del luogo;
- c) comunicare alla Commissione Indipendente Centrale l'avvenuta segnalazione. Nel caso in cui la gestione della stessa sia di competenza di quest'ultima, secondo le regole di competenza funzionale di cui al successivo art. 4, trasmettere la segnalazione alla Commissione Indipendente Centrale.

² Per «persona vulnerabile» si intende ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa (cfr. Vos estis lux mundi, art. 1, § 2, b).

4. Competenza nella conduzione dei procedimenti interni

4.1 Commissione Indipendente Centrale

- a) La Commissione Indipendente Centrale, attraverso le due sezioni (investigativa ed istruttoria) ha la competenza di condurre il procedimento interno nei casi di segnalazioni che riguardino i membri del Consiglio Generale del Movimento dei Focolari, nonché i focolarini e le focolarine, a vita comune o sposati, anche durante tutto il periodo di formazione.
- b) La Commissione Indipendente Centrale ha altresì medesima competenza, salvo i vincoli di cui al successivo art. 5, nei casi di segnalazioni che riguardino i chierici appartenenti alla sezione dei focolarini o alle branche dei presbiteri focolarini o dei presbiteri volontari, nonché i diaconi permanenti diocesani, sia focolarini che volontari, i chierici, religiosi non chierici della branca dei religiosi o consacrate della branca delle consacrate.
- c) La Commissione indipendente Centrale, inoltre, coordinerà l'attività delle Commissioni nazionali.

4.2 Commissioni indipendenti nazionali

- a) Le commissioni indipendenti nazionali hanno competenza nella conduzione dei procedimenti relativi alle segnalazioni di abusi che riguardano gli altri membri laici del Movimento dei Focolari (volontari, gen 2, gen's, membri del settore giovanile della branca dei religiosi/delle consacrate, appartenenti ai movimenti ad ampio raggio, aderenti e simpatizzanti).
- b) In mancanza di una commissione indipendente nazionale, le varie fasi del procedimento interno saranno condotte dalla Commissione Indipendente Centrale che potrà avvalersi di professionisti del luogo ove sono avvenuti i fatti o ove sono presenti le persone da ascoltare.
- c) Per i membri delle commissioni indipendenti nazionali valgono le medesime incompatibilità tra l'incarico di investigatore con quello di istruttore.
- d) Le commissioni indipendenti nazionali informeranno senza indugio e costantemente la Commissione Indipendente Centrale dell'esito delle varie fasi del procedimento e cercheranno in ogni modo di confrontarsi con la stessa al fine di avere una linea comune nella conduzione delle indagini e nella valutazione delle responsabilità. Invieranno periodicamente, con cadenza semestrale, una relazione sull'attività svolta e sui casi affrontati.

5. Procedimento interno

5.1 Indagine preliminare interna

- a) L'indagine preliminare interna viene avviata a seguito di ricezione della segnalazione ovvero di acquisizione della notizia di condotta illecita in qualsiasi altro modo conosciuta.
- b) La segnalazione deve contenere elementi sufficientemente precisi circa il tempo ed il luogo dei fatti, le persone coinvolte o informate, nonché tutte le altre circostanze che possano essere utili al fine di assicurare una sufficiente ricostruzione della vicenda e la valutazione sulla sua verosimiglianza.
- c) Giunta la segnalazione o acquisita la notizia, il coordinatore verificherà preliminarmente, se i fatti segnalati costituiscono o meno fattispecie di reato secondo la legislazione del Paese ove si sono verificati e se vi è o meno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
- d) Nel caso di abusi per i quali è previsto l'obbligo di denuncia il coordinatore trasmetterà immediatamente la segnalazione all'autorità giudiziaria competente e rimarrà in attesa dell'esito giudiziario prima di avviare una indagine preliminare. Medesima trasmissione sarà effettuata qualora la rilevanza penale dei fatti segnalati emerga nel corso dell'indagine preliminare, che rimarrà sospesa.
- e) Inoltre, considerato lo stato giuridico della persona incolpata, laddove la stessa sia un chierico appartenente alla sezione dei focolarini o alle branche dei presbiteri focolarini o dei presbiteri volontari, nonché un diacono permanente diocesano, sia focolarino che volontario ovvero chierico, religioso non chierico della branca dei religiosi o consacrata della branca delle consacrate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui sopra in ordine all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, il coordinatore, laddove i fatti costituiscano fattispecie penali secondo la normativa canonica, trasmetterà immediatamente la segnalazione al Co-Presidente dell'Opera di Maria, con invito a trasmettere la segnalazione all'Ordinario del luogo ove è incardinata la persona incolpata o al Moderatore supremo dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica di appartenenza per l'avvio della procedura prevista dal diritto canonico, e contestualmente sospenderà il procedimento interno.
- f) Nei casi di cui ai punti nn. d) ed e) i procedimenti interni saranno avviati dopo l'acquisizione della notizia dell'esito finale (sentenza definitiva o archiviazione) del procedimento penale o del procedimento ecclesiastico.
- g) Fuori dai casi di cui ai punti d) ed e), il coordinatore, entro cinque giorni dalla ricezione della segnalazione o della notizia di condotta illecita, o della notizia di definizione del procedimento innanzi all'autorità giudiziaria o ecclesiastica, è tenuto a dare avvio all'indagine preliminare interna.
- h) Per tale scopo incaricherà uno o più investigatori che si occupino di verificare la verosimiglianza dei fatti ed eventuali rischi di pericoli per la vittima stessa o altre persone.

- i) Qualora nel corso delle indagini si renda necessario ascoltare un minore o persona ad esso equiparata, si adotteranno le norme civili del Paese e modalità adeguate alla età e allo stato, permettendo, ad esempio, che il minore sia accompagnato da un maggiorenne di sua fiducia ed evitando che abbia contatto diretto con la persona incolpata.
- j) Qualora, durante l'indagine interna, si venga a conoscenza di altre situazioni di abuso commesse dalla stessa persona incolpata, esse verranno approfondite nella medesima indagine.
- k) Durante l'indagine va sempre tutelata la buona fama delle persone coinvolte (persona segnalata, presunte vittime, testimoni), e la presunzione di innocenza della persona segnalata, così che la denuncia non possa generare pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni. Chi svolge l'indagine interna deve dunque avere questa specifica attenzione, mettendo in atto ogni precauzione a tal fine.

Tuttavia, qualora sia in grave pericolo il bene comune collettivo, si valuterà se la diffusione di notizie circa l'esistenza di un'accusa sia assolutamente necessaria per prevenire danni superiori, anche se ciò può costituire in qualche modo una violazione della buona fama della persona accusata.

- l) Quando, in presenza della pubblicità della notizia, si debbano diffondere pubblici comunicati in merito, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona incolpata (che sarà stabilita solo dal corrispondente, eventuale processo disciplinare o penale, mirante a verificare il fondamento dell'accusa), attenendosi all'eventuale volontà di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime.
 - m) Durante l'indagine il Movimento dei Focolari si impegnerà affinché la presunta vittima, la sua famiglia e tutti coloro che siano stati in qualche modo coinvolti nella vicenda (per es. comunità del Movimento, ecc.) siano trattati con dignità e rispetto, offrendo loro, accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica, e sostegno economico, a seconda del caso.
- Altrettanto può essere fatto nei confronti del segnalato.
- n) Là dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e appoggio alle presunte vittime, si può fare riferimento anche ad esse, se i soggetti interessati privilegiano il ricorso a tali strutture.
 - o) È assolutamente necessario che, in questa fase, si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all'esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali.
 - p) Nel caso di segnalazioni anonime, il coordinatore valuterà con prudenza la necessità di avviare un'indagine per verificare eventuali responsabilità e pericoli imminenti e concreti per minori o persone vulnerabili.

- q) L'acquisizione delle risultanze delle indagini civili od ecclesiastiche (o dell'intero processo di fronte al Tribunale statale o ecclesiastico) potrebbe rendere superflua l'indagine preliminare interna. La stessa potrebbe essere superflua anche in caso di delitto notorio e non dubbio (per esempio la confessione da parte della persona incolpata). In questi casi si avvierà direttamente alla fase istruttoria.

5.2 Durata e conclusioni dell'indagine preliminare interna

- a) L'indagine preliminare interna dovrà espletarsi entro gg. 30 dalla ricezione della segnalazione o dall'acquisizione della notizia di abuso.
- b) Al termine dell'indagine preliminare interna, l'investigatore che l'ha condotta dovrà trasmettere gli atti al coordinatore entro gg. 10, accompagnandoli con una propria Relazione che illustri l'attività svolta.
- c) Il coordinatore, ricevuta la Relazione, a seconda dell'esito nell'indagine preliminare interna, entro gg. 10 adotterà, in via alternativa, i seguenti provvedimenti:
- qualora si sia potuta escludere la verosimiglianza dei fatti segnalati o gli elementi acquisiti siano insufficienti, archiverà il caso;
 - qualora la segnalazione sia risultata comunque verosimile, adotterà le seguenti iniziative:
 - Nel caso di abusi costituenti fattispecie di reato secondo la legislazione del Paese ove gli stessi si sono verificati, pur in mancanza di obbligo di denuncia secondo la normativa nazionale del luogo ove si sono verificati i fatti, il coordinatore trasmetterà immediatamente un esposto all'autorità giudiziaria competente e contestualmente attenderà l'esito prima di avviare il procedimento interno.
 - Il medesimo non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minore.
- d) Al di fuori dei casi sub c) avvierà il procedimento interno.
- e) In ogni caso, in presenza di eventuali rischi per la vittima o la comunità il coordinatore chiederà al Responsabile centrale della Sezione o Branca di appartenenza della persona incolpata, l'adozione di misure cautelari, adeguate e proporzionali al pericolo che si vuole evitare, come descritte al successivo art. 5.3.

5.3 Misure cautelari

- a) A conclusione dell'indagine preliminare può essere necessario e doveroso assumere misure cautelari al fine di evitare il ripetersi degli abusi, tutelare la buona fama delle persone

coinvolte, e del bene pubblico, come pure per evitare altri fatti (per esempio, la tutela di altre possibili vittime, l'attivazione di minacce o altre condotte volte a distogliere la presunta vittima dall'esercizio dei suoi diritti, il diffondersi dello scandalo, il rischio di occultamento delle future prove). In presenza di questi rischi, e adeguatamente agli stessi, il coordinatore della Commissione Indipendente Centrale, potrà rivolgere al Responsabile Centrale della Sezione o branca della persona incolpata, la richiesta di vietare immediatamente alla stessa quelle attività che comportino rischi riguardo alla presunta vittima, o ad altri minori o adulti vulnerabili (es. allontanamento dalle attività con minori e adulti vulnerabili, sospensione da incarichi di governo e/o di responsabilità, restrizioni di pubblica rappresentanza del Movimento, proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, ...).

- b) La misura cautelare non implica alcun riconoscimento di responsabilità e si adotterà in modo che si garantisca la riservatezza della procedura in corso.
- c) Sul rispetto delle misure cautelari da parte della persona incolpata, il/la responsabile diretto della stessa è tenuto/a a vigilare. Il/la medesimo/a darà immediata comunicazione alla commissione di eventuali violazioni.

Il mancato rispetto delle misure cautelari, concordate o imposte, potrà comportare l'aggravamento delle stesse.

In tale fase, come in tutte le altre del procedimento, la persona incolpata potrà avvalersi di una figura di accompagnamento, come descritto dalle L.G. sull'ascolto e l'accompagnamento.

- d) Le misure cautelari possono essere revocate in ogni momento del procedimento dagli istruttori, su richiesta della persona incolpata, se viene meno la causa che le ha suggerite. Le stesse possono essere modificate, aggravandole, se le circostanze lo richiedessero, o alleggerendole, se ritenuto possibile, se la persona incolpata lo richiede.
- e) In caso di divergenza sull'opportunità di erogare, modificare o revocare le misure cautelari, l'interessato può fare ricorso al parere dell'Organo di Vigilanza. Il ricorso non sospende la misura in atto.
- f) Le misure cautelari cessano automaticamente quando il procedimento disciplinare avrà termine, con la decisione dell'autorità competente.

5.4 Avvio del procedimento e atti preliminari

5.4.1 Il **procedimento interno** è avviato dal coordinatore e avrà la durata massima di sei mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori mesi uno, in casi particolarmente complessi.

5.4.2 L'**Atto di avvio del procedimento** avrà il seguente contenuto:

- a) L'identificazione della/e persona/e presunta/e responsabile/i.
- b) I fatti oggetto del procedimento;

- c) L'indicazione dei due istruttori, con espressa indicazione del sistema di riconsunzione degli stessi.
- d) L'indicazione delle misure cautelari provvisorie proposte dal coordinatore su richiesta dell'investigatore all'esito dell'indagine preliminare;
- e) L'atto di avvio del procedimento deve, altresì, indicare i diritti e le facoltà della persona incolpata, di seguito specificati:
 - diritto di accedere agli atti di indagine;
 - diritto di presentare osservazioni e di essere ascoltati nel corso del procedimento, con l'indicazione dei termini per l'esercizio di tale diritto;
 - diritto di presentare prove a discarico e di intervenire nello svolgimento di tutte le prove;
- f) L'atto di avvio del procedimento viene notificato ai due istruttori nominati, all'investigatore, alla persona incolpata, alla persona offesa.

5.4.3 Accettazione degli istruttori ed eventuale riconsunzione

- a) Una volta ricevuta la notifica dell'atto di avvio, ciascun istruttore deve, entro tre giorni, dichiarare per iscritto la propria accettazione dell'incarico quando non sussistono cause di astensione che dovrà specificare per iscritto. L'istruttore dovrà astenersi in presenza di condizioni, anch'esse specificate, che non assicurano la sua obiettività e imparzialità.
- b) La persona incolpata può contestare la nomina degli istruttori che hanno accettato l'incarico indicandone i motivi al coordinatore della commissione **entro cinque giorni**. Ciò sospende il termine del procedimento in attesa che il coordinatore della commissione, sentito l'istruttore, decida sull'istanza di riconsunzione, entro e non oltre cinque giorni dalla stessa.
- c) Prima di avviare il procedimento gli Istruttori verificheranno che la persona incolpata abbia ricevuto l'atto di avvio dello stesso; in caso contrario, dovrà effettuare una nuova notifica.
- d) Entro il termine di 10 gg. dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento, la persona incolpata e le altre parti del procedimento **potranno presentare memorie, fornire documenti e proporre le prove che ritengono opportune per la loro difesa, eventualmente avvalendosi dell'assistenza** di un avvocato o altra persona di fiducia che potrà assisterle per tutta la durata del procedimento. Gli istruttori valuteranno la loro rilevanza ed ammissibilità ai fini dell'accertamento dei fatti.

Non saranno ammesse le prove non pertinenti con i fatti oggetto della denuncia, le prove inutili, in quanto inidonee ad apportare un contributo al materiale probatorio, le prove illegali perché non conformi alla legge o al suo risultato e le prove impossibili perché inutilizzabili

- e) È fatta salva la possibilità di ammettere anche d'ufficio le prove valutate rilevanti.
- f) Se la persona incolpata preliminarmente riconosce la propria colpevolezza, gli istruttori, senza alcuna ulteriore attività, e a condizione che non vi siano dubbi sulla veridicità di tale confessione, notificheranno al coordinatore la relazione conclusiva da sottoporre alla commissione per il parere motivato definitivo.
- g) In ogni tempo la persona incolpata potrà rivolgere agli istruttori motivata richiesta di revoca o modifica della misura cautelare adottate dal coordinatore.

5.5 Fase istruttoria

La persona incolpata è considerata innocente fino a prova contraria.

- a) Le prove ammesse saranno acquisite nel contraddittorio delle parti del procedimento, la persona incolpata e la persona offesa.
- b) Le prove ottenute, direttamente o indirettamente, violando i diritti o le libertà fondamentali delle parti non hanno alcuna efficacia. In particolare, non sono valide le prove ottenute con la coercizione, l'inganno, la violenza o l'intimidazione. L'illegittimità della prova comporta la nullità della sanzione di diritto, se la prova illegittima è stata un fattore determinante per l'imposizione della sanzione.
- c) Le testimonianze e le accuse raccolte al di fuori del procedimento interno non hanno valore probatorio se non sono ratificate nel corso del procedimento stesso e alla presenza dell'incolpato.
- d) Le testimonianze rese in forma anonima durante l'indagine preliminare, non potranno essere utilizzate ai fini della valutazione dei fatti segnalati nella successiva fase istruttoria.
- e) Nel caso in cui sia intervenuta una decisione dell'autorità giudiziaria penale o dell'autorità ecclesiastica, se ne terrà conto nella valutazione delle prove sugli stessi fatti.
- f) Gli istruttori dovranno notificare alla parte interessata il luogo, la data e l'ora dell'assunzione delle prove con sufficiente anticipo, almeno tre giorni prima. Le prove dovranno essere acquisite, a pena di inutilizzabilità, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente protocollo.
- g) La persona incolpata può partecipare all'assunzione delle prove anche con la assistenza di un legale o persona di fiducia che potrà formulare domande alla persona che rende la testimonianza.
- h) Se nel corso della procedura vengono prodotti documenti, la persona incolpata avrà diritto di prenderne visione e di depositare ulteriore documentazione.
- i) Le testimonianze di persone che possono avere un interesse diretto o indiretto in merito ai fatti oggetto del procedimento, a causa di parentela, amicizia o inimicizia con la persona incolpata o con la persona offesa, saranno valutate con prudenza.

- j) Se vengono proposti più testimoni, essi dovranno deporre separatamente e in successione e non potranno comunicare tra loro o assistere alle rispettive deposizioni.
- k) Quando le conoscenze scientifiche o tecniche sono necessarie ed opportune per la valutazione di un fatto o di una circostanza. Gli istruttori potranno avvalersi di un consulente.
- l) Tutte le prove e i relativi risultati sono registrati nel fascicolo amministrativo su un supporto documentale o telematico.
- m) Una volta conclusa la fase di acquisizione delle prove, gli istruttori concederanno alle parti il termine di gg. 15 per esaminare gli atti e depositare una memoria difensiva.
- n) Decorso tale termine gli istruttori trasmetteranno gli atti al coordinatore, accompagnandoli con una propria Relazione che illustri l'attività svolta e le conclusioni da proporre alla commissione in plenaria.
- o) Il coordinatore, ricevuta la Relazione, entro gg. 10 convocherà la commissione in plenaria per la discussione e la delibera del Parere motivato.

5.6 Fase delle conclusioni e della chiusura del procedimento

La Commissione, entro gg. 20 giorni dalla ricezione della Relazione di cui sopra, formulerà un *Parere motivato* da adottarsi nei confronti della persona incolpata con le seguenti modalità:

- a) qualora si sia esclusa la veridicità dei fatti segnalati o gli elementi acquisiti siano insufficienti, quando non è stato possibile identificare i presunti responsabili, quando questi sono esenti da responsabilità e non possono essere chiamati a risponderne o quando ritiene, in qualsiasi momento, che *il reato sia prescritto secondo il diritto canonico*, disporrà l'archiviazione del caso. **La prescrizione è ad ogni modo inapplicabile nei casi di abusi sui minori o persone vulnerabili, coerentemente ai principi ed agli orientamenti della Chiesa in detta materia.**
- b) qualora la persona incolpata abbia ammesso la propria colpevolezza o la segnalazione sia risultata comunque fondata, la commissione formulerà un parere scritto con la proposta di sanzione.
- c) In via eccezionale, laddove dovesse ravvisare la necessità di una integrazione probatoria, la stessa dovrà espletarsi, in contraddittorio delle parti, entro gg. 10 dalla richiesta. e davanti ai medesimi istruttori.

In tal caso il termine per il procedimento viene sospeso sino al termine del supplemento di indagine necessario.

Il parere della Commissione, con la valutazione dei fatti accertati e la proposta di sanzione, sarà immediatamente trasmesso alla Presidente ed al Co-presidente del Movimento dei Focolari, nonché al Responsabile Centrale della sezione o branca di appartenenza della persona incolpata che adotterà immediatamente, e comunque non oltre gg. 20, la decisione finale nei confronti della

persona incolpata secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti. Il provvedimento adottato dovrà essere immediatamente (e comunque non oltre gg. 5 dalla sua adozione), comunicato alla Presidente, al Co-presidente, alla Commissione Indipendente Centrale, alla persona incolpata e alla persona offesa.

Contestualmente saranno informati i Delegati di zona sia ove risiede la persona sanzionata, sia ove sono stati commessi i fatti.

Nella comunicazione alla persona sanzionata dovranno essere indicati i termini e le modalità di ricorso previsti nel successivo punto 5.9.

5.7 Termini

I termini che stabiliscono le varie fasi del procedimento interno sono ordinatori e non perentori, per cui la loro violazione non comporta la nullità degli atti compiuti al di fuori di detti termini.

Sono invece perentori i termini previsti nel successivo punto 5.9.

5.8 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni, che potranno essere inflitte a conclusione del procedimento interno, saranno corrispondenti alla gravità delle condotte:

Per le **condotte di lieve gravità** le sanzioni sono – con i dovuti adattamenti – quelle contenute nei cann. 1339-1340 del codice diritto canonico, e precisamente:

- **Ammonizione:** Invito ad emendare il comportamento.
- **Riprensione:** Rimprovero autorevole per un comportamento che provoca scandalo o turba gravemente l'ordine.
- **Penitenze:** Imposizione di una o più opere di religione, di pietà o di carità.

Per le **condotte gravi e gravissime**, le sanzioni sono – con i dovuti adattamenti - quelle contenute nel can. 1336 del codice diritto canonico, e precisamente:

- **Ingiunzione:** di dimorare in un determinato luogo o territorio.
- **Proibizione:** di dimorare in un determinato luogo o territorio; di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici.
- **Privazione:** di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi.

- **Espulsione** dall'associazione.

Le sanzioni sopra indicate, ad eccezione dell'espulsione, potranno essere, a seconda della loro gravità, temporanee o perpetue.

Nell'ipotesi di più condotte, sarà applicata la pena prevista per quella più grave.

In caso di reiterazione delle condotte lievi verranno applicate le sanzioni previste per le condotte gravi; in caso di reiterazione delle condotte gravi verranno applicate le sanzioni previste per le condotte gravissime.

5.9 Ricorso

Contro la decisione disciplinare chi abbia legittimo interesse, ai sensi dei cann. 1734-1739 del codice diritto canonico, può:

- entro 10 giorni dalla legittima comunicazione della sanzione, richiedere all'autore della decisione la revoca o la riforma della stessa;
- entro 15 giorni, a partire dalla notifica del rigetto o di risposta insoddisfacente, o allo scadere del trentesimo giorno in caso di silenzio, procedere al ricorso presso la Presidente e, in caso di rigetto o di silenzio, al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Il ricorso per giusti motivi determina automaticamente la sospensione della sanzione finché non intervenga la decisione in via definitiva.

6. Collaborazione con le autorità ecclesiastiche

- 6.1 Quando gli obblighi stabiliti dall'ordinamento canonico prevedono di ricorrere alle procedure davanti alle autorità ecclesiastiche (vd can. 1398 novellato per i delitti commessi da membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa), il Co-presidente del Movimento dei Focolari è tenuto a segnalare il caso all'Ordinario del luogo ove sono avvenuti i fatti.
- 6.2 Il Movimento dei Focolari si impegna a prestare piena collaborazione all'Ordinario del luogo competente, sia nel caso di un processo penale canonico giudiziale sia extragiudiziale.

7. Collaborazione con le autorità civili e denuncia all'autorità giudiziaria

- 7.1 Il Movimento dei Focolari si impegna ad adempiere tutti i requisiti previsti dalle leggi statali del Paese in cui svolge le sue attività. In particolare, garantisce ogni sforzo per assicurare una gestione trasparente, efficace e responsabile delle segnalazioni ad essa pervenute, anche in collaborazione con specifiche agenzie locali.
- 7.2 Durante le indagini penali occorre avere la massima prudenza e valutare con l'autorità inquirente l'opportunità di eventuali azioni; in questa fase la commissione eviterà di avviare una formale indagine interna anche per evitare possibili incroci e sovrapposizioni con l'autorità giudiziaria.
- 7.3 In caso di contemporanea pendenza del procedimento penale e del procedimento interno, la Commissione Indipendente Centrale e le commissioni nazionali sospenderanno il secondo fino al termine di quello penale pendente. In tal caso, il procedimento interno sospeso può essere riattivato avuta conoscenza di un provvedimento giurisdizionale anche non definitivo. La sospensione potrà contemplare la proposta di misura cautelari riguardanti la persona incolpata.
- 7.4 Il Movimento dei Focolari, in ordine all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, si atterrà alla legislazione di ogni paese o nazione e alle direttive della conferenza episcopale del luogo.
- 7.5 Quando le leggi statali impongano l'obbligo di denuncia si è tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sarà l'apertura di una procedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa).
- 7.6 Laddove non sia previsto l'obbligo di denuncia, il Movimento dei Focolari incoraggerà le vittime, se già maggiorenni, o i genitori/tutori delle stesse, ad inoltrare direttamente la denuncia all'autorità giudiziaria, accompagnandole e garantendo la propria vicinanza alle stesse.
- 7.7 Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, il Movimento dei Focolari si impegna a presentare denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare le persone offese, ed altre dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.
- 7.8 Qualora dall'indagine preliminare interna siano emerse situazioni di abuso nell'ambito della famiglia, per la maggior tutela del minore, sarà necessario comunque l'esposto alle autorità competenti.

8. Interpretazione e applicazione del Protocollo

In caso di divergenza sulla corretta interpretazione e/o applicazione delle norme del presente protocollo, chi abbia un interesse legittimo potrà far ricorso all' Organo di Vigilanza (mail: supervisoryboard.cobetu@gmail.com).

In attesa del parere di tale organo, la procedura rimane sospesa con interruzione dei termini

9. Approvazione e durata

Il presente protocollo è stato approvato ad experimentum in data 28 marzo2023 dalla Presidente Margaret Karram e dal Copresidente Jesús Morán, sentito il Consiglio generale.

Entra in vigore il 1 maggio 2023 ed avrà durata fino al 30 giugno 2024.

APPENDICE: DEFINIZIONE DI ABUSO³

Le procedure interne adottate dal Movimento dei Focolari hanno ad oggetto le segnalazioni riguardanti ogni forma di abuso commesso dai membri appartenenti al Movimento dei Focolari, o di altri soggetti in occasione di attività organizzate dal Movimento dei Focolari o comunque relazionate ad esso.

Ai fini delle procedure interne per abuso si intende:

a) Abuso o abusi in generale

“Abuso” significa di per sé uso improprio o persino cattivo di qualcosa o di qualcuno.⁴

Pensando all’abuso nei rapporti interpersonali si definisce l’abuso, in genere, come un atto che faccia uso della forza, psicologica o fisica, con il fine di dominare l’altro e che ha come conseguenza un danno per l’altro. Esistono vari tipi di abuso, da quello di potere a quello sessuale, normalmente abbastanza evidenti, da quello spirituale a quello sulla coscienza, fino a quello emotivo o sulla sensibilità, di solito più sottili. Così com’è diverso l’abuso d’un minore dall’abuso d’una persona vulnerabile.

b) L’abuso sessuale

Non esiste ancora una definizione universale dell’abuso sessuale e ciò è dovuto alle differenze culturali e alle diverse norme stabilite dai singoli Stati, che rendono quindi difficile uniformare, anche scientificamente, i criteri. In merito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità così si esprime: «Per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima» (OMS, Rapporto mondiale sulla violenza e la salute, 2002).

³ Per le definizioni di abuso vedi “Sussidio per formatori al presbiterato e alla vita consacrata e per giovani in formazione, 3/ La formazione iniziale in tempo di abusi a cura di P. Amedeo Cencini e Stefano Lassi”. Vedi anche <https://tutelaminori.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/51/3-La-formazione-iniziale-in-tempo-di-abusi.pdf>

⁴ Dal latino “abusus” e dal verbo “ab-uti”, composto dalla particella “ab”, che rimanda all’idea di distanziarsi da qualcosa/qualcuno, o da una certa logica o norma, e quindi, per estensione, fa pensare a qualcosa di eccessivo/trasgressivo; e composto pure dal verbo “uti” che significa usare. Si potrebbe quindi tradurlo letteralmente con “ciò che si allontana dall’uso corretto”, o “ciò che eccede nell’uso” (Abuso, in «Vocabolario Etimologico di Pianigiani», <https://www.etimo.it/?term=abuso>, consultato il 31/10/2020).

Gli elementi costitutivi dell'abuso sessuale sono i seguenti:

- trattamento dell'altro, ai livelli fisico-genitale e affettivo-emotivo, improprio e gravemente irrispettoso, mirato e con tratti di perversione,
- con uso di modalità esplicitamente o implicitamente impositivo-violente,
- che ha origine, nell'abusatore, da uno sfruttamento del proprio ruolo, del proprio prestigio o posizione di autorità nei confronti di chi subisce l'abuso,
- e conduce allo sfruttamento di quest'ultimo, con coinvolgimento in atti genitali-sessuali, ove egli è usato come oggetto al servizio dei bisogni/pretese dell'abusatore, e sempre più ridotto a suo possesso. L'abuso, dunque, provoca danno grave, reale o potenziale, alla vittima, alla sua salute generale, psichica e a volte anche fisica, alla sua integrità e dignità morale-spirituale.

c) *Diverse forme di abuso sessuale*

Le forme di abuso sessuale sono fondamentalmente di due tipi:

- **Azioni senza contatto fisico:**
 - fare discorsi con allusioni sessuali che hanno l'effetto, almeno per alcuni, di vere e proprie molestie e provocazioni verbali,
 - presentare materiale pornografico (immagini, testi ...),
 - porre in atto provocazioni sessuali quali esibizionismo, feticismo, voyeurismo...
 - costringere minori a svestirsi, ad auto-scoprirsi, a presentarsi in pose sessualmente provocanti, per poi eventualmente registrare tale materiale e usarlo e diffonderlo sui social media,
 - fare telefonate e/o inviare messaggi ambigui e poi sempre più osceni (sexting),
 - favorire e/o compiere azioni volte a promuovere la prostituzione minorile (passare informazioni, creare contatti...).
- **Azioni con contatto fisico:**
 - Azioni con contatto sessuale: vari toccamenti intenzionali delle parti intime, delle zone erogene, dei seni, delle parti interne delle cosce, dei genitali da parte dell'abusatore sul minore o sull'adulto vulnerabile, in forma più o meno esplicitamente costringitiva;
 - Azioni penetrative: tutte le azioni tentate o compiute di penetrazione vaginale o anale col pene, con le dita o con oggetti, come anche tutti i contatti tra la bocca e i genitali.

d) Abuso di potere

Abuso di potere è qualsiasi intervento da parte di chi, avvalendosi del proprio ruolo d'autorità, non rispetti dignità e autonomia, libertà e responsabilità di un'altra persona, specie se in condizioni di fragilità, in lei inducendo, con modalità più o meno evidenti, lo stesso suo modo d'intendere e volere, e di fatto forzandola ad agire ponendosi in vario modo al suo proprio servizio.

e) Abuso spirituale

Abuso spirituale è ogni manipolazione relazionale di tipo emotivo, ma con argomenti di contenuto religioso-spirituale ("in nome di Dio"), che incide sulla sensibilità della persona nei confronti del divino. Tale manipolazione contamina e deforma in essa l'immagine di Dio, disorienta e danneggia la sua vita di fede, e più in generale il rapporto della persona con il proprio mondo interiore di valori e convinzioni. In quanto tale l'abuso spirituale è una forma di abuso di potere.

f) Abuso di coscienza

L'abuso di coscienza, sempre all'interno degli abusi nell'area dell'autorità-potere, è una forma di violazione della intimità altrui, consistente nell'induzione nell'altro del proprio modo di giudicare e dei propri criteri di discernimento, o della propria sensibilità morale (e penitenziale). Si tratta d'una ulteriore forma di violenza sull'altro e sulla sua libertà, in quella che è considerata la parte più sacra dell'uomo, la sua coscienza individuale, ciò che gli permette di distinguere tra bene e male e discernere – sul piano credente – “ciò che è buono, a Dio gradito e perfetto”. E che nel caso dell'abuso rischia d'esser sostituita o annullata. Il ruolo di chi accompagna le persone, ricorda molto opportunamente papa Francesco, è quello d'esser chiamato a “formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle”.⁵

⁵ Francesco, *Amoris laetitia*, 37

Sommario

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI DI ABUSO NEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI.....	1
1. I membri destinatari del presente Protocollo	1
2. Organismi competenti per la gestione dei casi di abuso	1
2.1 Commissione Indipendente Centrale	1
2.2 Commissioni Indipendenti Nazionali.....	3
2.3 Organo di Vigilanza.....	3
3. Gestione delle notizie di abuso	4
4. Competenza nella conduzione dei procedimenti interni.....	6
4.1 Commissione Indipendente Centrale	6
4.2 Commissioni indipendenti nazionali.....	6
5. Procedimento interno	7
5.1 Indagine preliminare interna	7
5.2 Durata e conclusioni dell'indagine preliminare interna.....	9
5.3 Misure cautelari	9
5.4 Avvio del procedimento e atti preliminari.....	10
5.5 Fase istruttoria.....	12
5.6 Fase delle conclusioni e della chiusura del procedimento.....	13
5.7 Termini	14
5.8 Sanzioni disciplinari.....	14
5.9 Ricorso.....	15
6. Collaborazione con le autorità ecclesiastiche	15
7. Collaborazione con le autorità civili e denuncia all'autorità giudiziaria.....	16
8. Interpretazione e applicazione del Protocollo	17
9. Approvazione e durata.....	17
APPENDICE: DEFINIZIONE DI ABUSO	18
a) Abuso o abusi in generale	18
b) L'abuso sessuale	18

c) Diverse forme di abuso sessuale.....	19
d) Abuso di potere	20
e) Abuso spirituale.....	20
f) Abuso di coscienza.....	20